Art. 9 Obiettivi specifici - Contrattazione decentrata

- 1. Le risorse a disposizione per la quota obiettivi specifici di cui all'art. 6, commi 4 o 5, sono ripartite tra istituzioni scolastiche, istituzioni formative e struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia sulla base della consistenza del personale al 31 ottobre dell'a.s./a.f. di riferimento. Per le contrattazioni decentrate di cui all'art. 9 ed al fine di evitare ritardi nell'avvio delle stesse, le istituzioni scolastiche, le istituzioni formative e la struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia possono avviare la contrattazione decentrata prendendo a riferimento le risorse assegnate per gli obiettivi specifici relativi al precedente anno scolastico/formativo, salvo conguaglio ad intervenuta determinazione delle risorse definitive. In relazione alle disposizioni recate dal comma 5 dell'art. 6, per l'a.s./a.f. 2016/2017 la comunicazione alle istituzioni scolastiche/formative ed alla struttura di riferimento per le scuole dell'infanzia delle risorse di riferimento per l'avvio della contrattazione decentrata sarà attuata entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo mentre per gli aa.ss./as.ff. 2017-2018 e 2018-2019 la comunicazione sarà attuata entro il 15 settembre, cui seguirà il conguaglio con i dati definitivi della consistenza del personale rilevata al 31 ottobre.
- 2. Il presente comma riporta le tipologie entro le quali i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e della struttura competente in materia di scuola dell'infanzia definiscono gli obiettivi specifici per l'anno scolastico/formativo di riferimento. Il competente Dipartimento della conoscenza può indicare, con riguardo a singolo anno scolastico/formativo, ulteriori tipologie, anche con carattere di priorità, per la definizione degli obiettivi specifici. Le tipologie sono:

2.1 per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.):

- a) collaborazione nelle attività e nei progetti di potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere in coerenza con il piano del trilinguismo, di alternanza scuola-lavoro e di quelli relativi all'inclusione dei ragazzi con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale;
- b) partecipazione ad attività di formazione e/o di autoformazione in ambiti di interesse professionale riconosciuti dall'istituzione scolastica/formativa e, con riguardo alle specifiche mansioni richieste dal profilo rivestito, ad attività di

H. 30

& Con M

1 9

M 71

NB P

formazione che forniscano sostegno e strumenti utili a svolgere le mansioni stesse con sempre maggiore professionalità;

- c) partecipazione attiva a progetti/attività che contribuiscano alla formazione della cultura del dato all'interno dell'organizzazione scolastica e/o impegno in attività di implementazione dei sistemi informativi al fine della dematerializzazione delle procedure:
- d) collaborazione in iniziative di razionalizzazione della spesa e dell'utilizzo delle risorse da parte dell'istituzione scolastica/della rete di istituzioni scolastiche;
- e) supporto all'istituzione scolastica nello sviluppare e testare metodologie ed approcci didattici innovativi;
- f) partecipazione attiva nell'organizzazione di attività di orientamento degli alunni in entrata ed in uscita:
- g) partecipazione a modificazioni dell'organizzazione del lavoro (orientamento all'utenza, polivalenza del personale, autonomia e responsabilità) a livello individuale e/o di gruppo anche in relazione alle nuove competenze assunte dal personale ausiliario:
- h) particolare impegno richiesto dall'istituzione scolastica/formativa, non altrimenti remunerato, per lo svolgimento di particolari funzioni qualificate e per l'effettuazione di forme particolari di flessibilizzazione dell'orario di lavoro che comportino una oggettiva gravosità;

2.2 per il personale assistente educatore:

- a) collaborazione e attivazione nei progetti relativi all'inclusione dei ragazzi con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale, ivi compresa la partecipazione attiva nell'organizzazione di attività di orientamento in entrata ed in uscita per i medesimi:
- b) collaborazione nelle attività e nei progetti di potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere in coerenza con il piano del trilinguismo nonché nelle attività e nei progetti di alternanza scuola-lavoro a favore dei ragazzi con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale;
- c) partecipazione ad attività di formazione e/o di autoformazione in ambiti di interesse professionale riconosciuti dall'istituzione scolastica/formativa;
- d) supporto all'istituzione scolastica nello sviluppare e testare metodologie ed approcci didattici innovativi a favore dei ragazzi con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale:
- e) partecipazione a modificazioni dell'organizzazione del lavoro (orientamento all'utenza, polivalenza del personale, autonomia e responsabilità) a livello individuale e/ o di gruppo:
- f) particolare impegno richiesto dall'istituzione scolastica/formativa, non altrimenti remunerato, per lo svolgimento di particolari funzioni qualificate e per l'effettuazione di forme particolari di flessibilizzazione dell'orario di lavoro che comportino una oggettiva gravosità;

2.3 per gli insegnanti della scuola dell'infanzia:

- a) potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere in coerenza con il piano del trilinguismo e dei progetti per la promozione del bilinguismo nelle scuole dell'infanzia dei territori delle minoranze linguistiche;
- b) potenziamento dei progetti e attività relativi all'inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale;



- c) partecipazione ad attività di formazione e/o di autoformazione in ambiti di interesse professionale riconosciuti dalla struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia;
- d) flessibilizzazione degli orari di lavoro e riorganizzazione delle attività per fronteggiare situazioni di necessità a garanzia di un regolare funzionamento scolastico:
- e) partecipazione alle attività ed iniziative di raccordo interne alle scuole ed ai circoli di coordinamento, ivi compresa l'attività di continuità;
- f) promozione di significative iniziative scolastiche e di progetti legati alla specificità di contesti territoriali, ivi comprese le visite guidate e i viaggi d'istruzione inseriti nella programmazione educativo-didattica;
- g) partecipazione alla progettazione e realizzazione di progetti di ricerca-azione, sperimentazione e innovazione nelle scuole dell'infanzia attinenti la programmazione educativo-didattica;

2.4 per i docenti della formazione professionale:

- a) potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere in coerenza con il piano del trilinguismo e coinvolgimento in progetti di mobilità internazionale degli studenti;
- b) tutoraggio e altre forme di impegno nelle attività specifiche relative alle transizioni scuola-lavoro (alternanza, tirocini curricolari ed estivi, formazione specialistica per l'inserimento lavorativo, rapporti con le aziende, attività specifica di accompagnamento al lavoro);
- c) attuazione dei progetti relativi all'inclusione dei ragazzi con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale;
- d) impegno nelle attività per la formazione degli adulti;
- e) impegno attivo nello sviluppare e testare metodologie ed approcci didattici innovativi:
- f) partecipazione attiva nell'organizzazione di attività di orientamento in entrata ed in uscita nonché di accoglienza e tutoraggio degli studenti;
- g) partecipazione ad attività di formazione e/o di autoformazione in ambiti di interesse professionale riconosciuti dall'istituzione formativa;
- h) particolare impegno in attività richieste dall'istituzione formativa, non altrimenti disciplinate o remunerate, per lo svolgimento di particolari funzioni qualificate e per l'effettuazione di forme particolari di flessibilizzazione dell'orario di lavoro che comportino una oggettiva gravosità, ivi comprese le attivita' per le sessioni di esame.
- 3. Per il personale coordinatore pedagogico non preposto a circolo di coordinamento, gli obiettivi specifici sono individuati all'interno delle attività e progetti programmati dalla struttura di assegnazione.
- 4. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e quello della struttura competente in materia di scuola dell'infanzia, sulla base delle risorse di riferimento come definite al comma 1 e sentito il personale in apposita riunione collegiale, anche attraverso i coordinatori pedagogici dei circoli per le scuole dell'infanzia, attivano entro il mese di settembre la contrattazione decentrata anticipando alle parti sociali la proposta di accordo completa di tutti gli elementi di cui al comma 5. Per l'a.s./a.f. 2016/2017 la contrattazione decentrata sarà attivata entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione delle risorse a disposizione, ad intervenuta sottoscrizione del presente accordo.

A V Fh

FEL GE

Son My

4

M



- 5. Attraverso la contrattazione decentrata le istituzioni scolastiche per il personale A.T.A. e assistente educatore, il Servizio infanzia e istruzione del primo grado per il personale insegnante della scuola dell'infanzia e le istituzioni formative per il personale della formazione professionale provvedono a:
- a) determinare la quota di risorse da destinare alla realizzazione di ciascun obiettivo specifico da perseguire, come indicato dal dirigente di riferimento;
- b) individuare le categorie ed i contingenti di personale coinvolto per ciascun obiettivo specifico;
- c) indicare, per ciascun obiettivo specifico, le modalità di distribuzione al personale coinvolto delle risorse destinate, con riguardo alla partecipazione individuale e/o collettiva al raggiungimento dell'obiettivo ed alla misurabilità della partecipazione in base ad elementi qualitativi e/o quantitativi.
- 6. Il comma 1 dell'art. 47 dell'accordo 7 agosto 2007, come modificato dall'art. 30 dell'accordo 1 settembre 2008 è sostituito dal sequente:
- "1. Al personale disciplinato dal presente accordo è riconosciuto, in occasione della partecipazione a viaggi d'istruzione e visite guidate, il trattamento economico spettante ai docenti delle scuole a carattere statale previsto dal relativo CCPL. Il finanziamento di detto compenso rientra nella "quota obiettivi specifici" assegnata alla singola istituzione scolastica/formativa o alla struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia.".

Art. 10 Criteri per l'erogazione della "quota obiettivi specifici"

- 1. Il limite massimo del compenso spettante ai dipendenti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi specifici finanziati con le risorse di cui al comma 1 dell'art. 9 è pari ad annui lordi € 1.500,00.
- L'erogazione della "quota obiettivi specifici" avviene sulla base della realizzazione degli obiettivi specifici assegnati dal dirigente di riferimento ed è perfezionata dopo la necessaria verifica a consuntivo, da parte del responsabile della struttura di appartenenza/istituzione scolastica/istituzione formativa, dei risultati conseguiti e dell'apporto individuale dei dipendenti coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi stessi. Nel caso di parziale raggiungimento dell'obiettivo specifico, la quota di risorse destinata al singolo obiettivo è erogata in proporzione al grado di raggiungimento dell'obiettivo struttura di appartenenza/istituzione come valutato dal responsabile della scolastica/istituzione formativa. Nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo specifico la quota destinata al singolo obiettivo non è erogata.
- 3. Per l'erogazione del compenso ai dipendenti, nel caso di apporto individuale parziale rispetto a quello richiesto dall'obiettivo specifico non dovuto a volontà del dipendente può essere erogato al medesimo un compenso in misura proporzionale alla misura inizialmente convenuta. Nel caso di mancato apporto individuale al raggiungimento dell'obiettivo specifico/finalità il compenso non è erogato. Del parziale o mancato apporto individuale è data informazione ai lavoratori interessati prima di dar corso alla liquidazione.

4. Le istituzioni scolastiche/formative e la struttura competente in materia di scuola dell'infanzia provvedono alla determinazione dei compensi, di norma, entro il mese di

\$ 6e.

67

m 90

agosto dell'anno scolastico/formativo. L'amministrazione provvede alla corresponsione di tali compensi con la prima mensilità stipendiale utile.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale assunto a tempo determinato che abbia prestato servizio per almeno 30 giorni nel corso dell'anno scolastico/formativo. Il periodo minimo di 30 giorni va inteso, ad eccezione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia, come prestato nella medesima istituzione scolastica/formativa.

of the est so will be go